



COMUNE DI SQUINZANO
PROVINCIA DI LECCE
SETTORE AFFARI GENERALI
E CONTENZIOSO

Prot. n. 16778

Squinzano, 30/09/2021

AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DELL'ALBO COMUNALE DEGLI AVVOCATI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA GIUDIZIALE, L'ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E LA CONSULENZA LEGALE, DI CUI ALL'ART. 17 DEL D. LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II..

AVVISO

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI E
CONTENZIOSO**

Visto il "Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza e la difesa giudiziale, l'assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale", approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 120 del 02/09/2021;

Vista la propria determinazione n. 748 del 29/09/2021 avente ad oggetto: "Approvazione dell'avviso pubblico per la formazione dell'Albo comunale degli avvocati per il conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e la difesa giudiziale, l'assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale";

RENDE NOTO

che intende procedere, con le modalità di seguito specificate, alla formazione di apposito Albo di avvocati, cui attingere, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in caso di necessità di affidamento di incarico a professionista esterno all'organico dell'Ente, nell'ambito dei servizi legali, come definiti dall'art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in ossequio alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, con proprie Linee guida n. 12, recanti specifici criteri in materia di "Affidamento dei servizi legali".

Possono presentare istanza di iscrizione all'Albo gli Avvocati, singoli o associati, in possesso dei requisiti richiesti e con un'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di almeno cinque anni.

È, altresì, prevista la possibilità per gli avvocati con un'anzianità di iscrizione inferiore a cinque anni, di chiedere l'inserimento nella Sezione speciale. L'istituzione di detta sezione è volta a consentire l'allargamento dell'Albo ai giovani professionisti, contemperando le esigenze del mercato del lavoro con quelle del Comune di Squinzano.

Al fine di maggiormente garantire la massima concentrazione ed efficienza delle procedure dirette all'affidamento, l'Albo è suddiviso in sezioni, sulla base della tipologia del contenzioso trattando, come di seguito enucleate:

- Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Stato (C.d.S.) - Tribunale Regionale e Superiore delle Acque - Corte dei Conti

- Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace - Tribunale - Giudice delle Esecuzioni - Corte di Appello - Cassazione Civile nonché tavoli di mediazione (obbligatoria e/o facoltativa) e negoziazione assistita
- Sezione C - CONTENZIOSO GIUSLAVORISTICO Assistenza e patrocinio presso il Tribunale in funzione di Giudice del lavoro - Corte di Appello sezione lavoro - Cassazione Civile sezione lavoro
- Sezione D - CONTENZIOSO PENALE Assistenza e patrocinio presso il Giudice di Pace - Tribunale sezione penale - Corte d'Appello sezione penale - Cassazione sezione penale
- Sezione E - CONTENZIOSO TRIBUTARIO/FISCALE Assistenza e patrocinio davanti agli Organi di giustizia tributaria: Commissioni Tributarie e Cassazione sezione tributaria
- Sezione speciale per materie di diritto civile Infortunistica – Risarcimento danni ex artt. 2043 e 2051 c.c., riservata agli avvocati con un'anzianità di iscrizione all'Ordine degli Avvocati inferiore a cinque anni.

L'istanza di iscrizione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità del professionista all'assunzione di un eventuale incarico e comporta l'accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso e nel Regolamento di cui in premessa.

L'Albo potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista tra gli iscritti nell'Albo, impregiudicata la necessaria valutazione sulla sussistenza o meno di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

In fase di prima costituzione dell'Albo, saranno prese in considerazione le candidature pervenute, nel rispetto di quanto previsto dal presente avviso, entro il termine del 03/11/2021, fermo restando che l'Albo non ha scadenza temporale. Pertanto, le iscrizioni sono sempre aperte come pure gli aggiornamenti dei dati già comunicati da parte dei singoli iscritti (in entrambi i casi l'Ente provvederà entro 30 gg. dalla richiesta di iscrizione o aggiornamento).

ART. 1 REQUISITI PER L'INSERIMENTO NELL'ALBO

Possono presentare istanza per l'inserimento nell'Albo degli avvocati, singoli o facenti parte di studi associati o società di professionisti, abilitati all'esercizio della professione forense, per una o più sezioni (max due), in possesso dei seguenti requisiti dichiarati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- godimento dei diritti civili e politici;
- iscrizione all'Ordine Professionale degli Avvocati da almeno cinque anni (requisito temporale non richiesto per l'inserimento nella Sezione speciale), con indicazione dell'eventuale abilitazione al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori;
- possesso di specifica esperienza nei settori di diritto amministrativo, civile, penale, del lavoro e tributario/fiscale, relativamente ai quali si chiede l'iscrizione, da documentare nel curriculum professionale;
- aver ricevuto incarichi di patrocinio, nell'ultimo triennio, in almeno cinque controversie in ciascuna sezione in cui viene chiesto l'inserimento (requisito quantitativo non richiesto per l'iscrizione nella Sezione speciale);
- possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e della capacità di contrarre con la P.A.;
- assenza di condanne penali e/o provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente;
- assenza di situazioni di incompatibilità e inconfiribilità a svolgere prestazioni di patrocinio legale nell'interesse dell'Ente, ai sensi della normativa vigente; del Codice Deontologico Forense; del D.P.R. n. 62/2013; del Codice di comportamento e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione del Comune di Squinzano;

- non avere in corso, al momento del conferimento dell'incarico, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Squinzano;
- assenza di violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la normativa italiana o quella dello Stato in cui il professionista è stabilito;
- assenza di condizioni ostative previste dalle norme di settore e in particolare del Codice Deontologico Forense e dagli artt. 1, 3, 7, 9 e 12 del D. Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;
- assenza di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli avvocati;
- possesso di polizza professionale contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa, conforme alle disposizioni normative vigenti e ai parametri ministeriali (cfr. l'allegato Decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016 "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato").

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e permanere durante tutto il periodo di iscrizione all'Albo.

Il venir meno di una delle condizioni di cui al punto precedente comporta l'automatica decadenza dall'iscrizione.

Si procederà, in ogni caso, alla cancellazione dall'Albo nei caso in cui il professionista:

- abbia perso i requisiti di iscrizione;
- abbia reso false dichiarazioni nella domanda di iscrizione, con ogni conseguenza di legge;
- sia incorso in situazioni di sopravvenuta incompatibilità;
- non abbia accettato l'incarico proposto, per due volte consecutive, senza giustificato motivo;
- abbia inoltrato apposita richiesta di cancellazione;
- sia, comunque, incorso in gravi inadempienze.

Il Comune di Squinzano, qualora ricorra anche una sola delle suddette cause, provvederà, nel rispetto del contraddittorio, ad adottare motivato provvedimento amministrativo di cancellazione dall'Albo, da comunicare al professionista interessato.

È obbligo del professionista iscritto comunicare prontamente ogni variazione relativa ai dati dichiarati.

ART. 2 TERMINI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

L'iscrizione nell'Albo comunale degli Avvocati ha luogo su istanza del professionista, del rappresentante dello Studio Associato o della Società di Avvocati; detta istanza, debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale da parte del professionista, dovrà contenere l'indicazione delle sezioni (max due) nelle quali l'interessato chiede di essere iscritto, in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum; l'autocertificazione in ordine ai requisiti elencati nel paragrafo precedente e la dichiarazione di impegno:

- a) al pieno rispetto della normativa vigente in materia di incarichi professionali, del Codice Deontologico Forense, del Codice di Comportamento del Comune di Squinzano e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione del Comune di Squinzano, questi ultimi pubblicati permanentemente sul sito istituzionale dell'Ente;
- b) ad accettare, in maniera piena e incondizionata, tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza e la difesa giudiziale, l'assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 120 del 02/09/2021, e a comunicare tempestivamente il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Albo degli avvocati di fiducia;

c) a non promuovere per sé giudizi contro il Comune di Squinzano e a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Squinzano o in conflitto con gli interessi dello stesso Ente, per la durata del rapporto instaurato;

d) ad acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Squinzano per le finalità connesse all'espletamento della presente procedura e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale.

3. L'istanza/dichiarazione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- curriculum vitae e professionale nel formato europeo, datato e sottoscritto, comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie delle specifiche sezioni dell'Albo a cui si chiede l'iscrizione, attraverso l'attestazione, in forma di autocertificazione, del numero di cause trattate, nell'ultimo triennio, pubbliche e/o private, aventi ad oggetto contenzioso nelle materie scelte per l'iscrizione;
- copia della polizza per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, contratta con istituto bancario o compagnia assicurativa, conforme alle disposizioni e ai parametri ministeriali vigenti;
- copia del documento di riconoscimento, in corso di validità.

L'istanza di iscrizione all'Albo, redatta secondo lo schema allegato A) e corredata della documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa dal professionista e pervenire, **entro il termine del 03/11/2021**, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata comunescuinzano@pec.rupar.puglia.it, al Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso, riportando il seguente oggetto "Partecipazione avviso pubblico per la formazione dell'Albo comunale degli avvocati per il conferimento di incarichi professionali per la rappresentanza e la difesa giudiziale, l'assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale".

La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un'unica mail in formato PDF non modificabile da inviare tramite un indirizzo pec intestato al professionista interessato all'iscrizione all'Albo, sottoscritti con firma digitale del richiedente oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa e scansionati (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di riconoscimento).

La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Il Comune di Squinzano non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disguidi ad essa non imputabili.

L'inserimento nell'Albo è subordinato all'esito positivo dell'istanza e della completezza della documentazione a corredo della stessa.

Le domande incomplete potranno essere sanate entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa richiesta da parte dell'Ufficio.

A conclusione dell'attività istruttoria, sarà adottata apposita determinazione di approvazione delle risultanze con l'inserimento dei professionisti nell'Albo che, assolti gli obblighi di pubblicità, sarà disponibili sul sito istituzionale del Comune di Squinzano nell'apposita sezione della homepage dedicata all'Amministrazione Trasparente, in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 33/2013 e successivo D. Lgs. n. 97/2016.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla veridicità dei dati autocertificati dai professionisti, operando controlli, anche mediante accertamenti a campione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, richiedendo ai medesimi la trasmissione dei relativi documenti giustificativi a comprova di quanto dichiarato.

Le domande saranno accettate solo se conformi alle disposizioni del presente avviso pubblico. L'istruttoria delle candidature ai fini dell'inserimento nell'Albo verrà effettuata dal Settore Affari Generali e Contenzioso, sulla base dell'esame della documentazione prodotta e dei curricula presentati dai professionisti.

Per gli studi associati o società tra avvocati, la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta: per gli studi associati, da tutti gli associati ovvero dal soggetto delegato; per le società di professionisti, dal legale rappresentante. Le dichiarazioni e la documentazione allegata dovranno essere prodotte da ciascuno dei professionisti associati ovvero da ciascuno dei soci professionisti.

Non è consentito, a pena di esclusione, ad un professionista che faccia parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto nell'Albo singolarmente e, contemporaneamente, come appartenente a uno studio associato o a una società.

ART. 3 FORMAZIONE DELL'ALBO

L'Albo, tenuto dal Settore Affari Generali e Contenzioso, verrà pubblicato in modo permanente sul sito internet del Comune di Squinzano nella sezione "Amministrazione Trasparente".

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, né parimenti prevede alcuna graduatoria, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito ovvero l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune, ma semplicemente è finalizzata all'individuazione dei soggetti ai quali affidare, con speditezza, il patrocinio dell'Ente, su base non discriminatoria. L'inserimento nell'Albo non implica, dunque, alcun obbligo specifico da parte del Comune verso i professionisti, né attribuisce alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato agli avvocati iscritti in relazione ad eventuali conferimenti di incarichi.

I nominativi dei professionisti saranno inseriti nell'Albo in ordine alfabetico nella/e sezione/i prescelta/e, sempreché ne ricorrano i presupposti.

La candidatura del professionista e la formazione dell'Albo non vincolano in alcun modo il Comune di Squinzano all'affidamento di incarichi, restando il Comune pienamente libero di conferire il mandato anche a legali non iscritti all'Albo, laddove l'importanza, la complessità della causa o altre ragioni, debitamente motivate, conducano all'opportunità di una scelta diversa.

Le istanze e la documentazione a corredo sono tenute dal Settore Affari Generali e Contenzioso. I professionisti, una volta iscritti nell'Albo, potranno presentare eventuali aggiornamenti ai propri curricula.

Considerato che l'Albo ha valore illimitato del tempo, tutte le istanze che perverranno successivamente alla sua approvazione, saranno puntualmente istruite e l'Ente, nel termine di trenta giorni, procederà all'aggiornamento dell'Albo.

Con l'adozione della determinazione di approvazione dell'Albo, a seguito della pubblicazione del presente avviso, viene meno la validità di quello precedentemente formato e approvato con determinazione n. 694 del 01/10/2020. Pertanto gli interessati all'iscrizione sono tenuti a presentare nuova istanza.

ART. 4 MODALITÀ DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

La scelta del professionista è informata alle indicazioni fornite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee guida n. 12 "Affidamento dei servizi legali" ed ai principi di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, così come declinati nelle succitate Linee guida.

L'individuazione del legale cui conferire l'incarico, tra i professionisti iscritti all'Albo, è competenza del Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso, al quale è attribuito il capitolo di spesa del PEG relativo agli incarichi legali, ai sensi dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che provvede con propria determinazione, a seconda della materia su cui verte il contenzioso, garantendo l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare. In particolare l'individuazione tiene conto complessivamente:

- a) dell'esperienza e della competenza tecnica, da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso ovvero, anche, della questione rilevante per la sua soluzione;
- b) della pregressa proficua collaborazione con l'Amministrazione in relazione alla medesima questione o a questioni similari;

- c) nel caso di incarichi di consulenza legale, delle caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dal progetto globale dei servizi proposti e dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico in grado di soddisfare al meglio le aspettative dell'Ente;
- d) dell'assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense e dal Codice integrativo di disciplina dell'Ente.

In virtù del principio di equa ripartizione degli incarichi, uno stesso professionista non può ottenere più di tre incarichi nell'arco di un quinquennio, salvo quanto previsto al successivo comma; il professionista che abbia già ottenuto un incarico professionale, non può di norma ricevere un ulteriore nel corso di uno stesso anno solare.

Nell'ipotesi di cause seriali e ripetitive, caratterizzate dai medesimi presupposti e da analogo sviluppo del contenzioso, di importo contenuto, è possibile utilizzare il criterio della rotazione degli incarichi.

In caso di associazione o società tra avvocati, l'Amministrazione ha diritto di scegliere con i suddetti criteri il singolo professionista cui affidare l'incarico in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta, fermo restando il principio della personalità del conferimento dell'incarico professionale.

Al legale individuato si chiederà:

- di confermare la permanenza della validità delle dichiarazioni già fornite in sede di iscrizione all'Albo, con particolare con riferimento all'assenza di "conflitti di interesse" per altri incarichi eventualmente assunti (articolo 24 Codice deontologico forense)
- di dichiarare il permanere del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

L'affidamento dell'incarico è disposto con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso, valutata la copertura finanziaria nel bilancio e l'apposizione del visto contabile da parte del Servizio competente; nel provvedimento sono esplicitate le ragioni sottese alla scelta del professionista inserito nell'Albo, alla luce dei citati criteri. Con detta determinazione viene approvato lo schema di disciplinare di incarico che regola il rapporto tra il Comune e il professionista, secondo quanto previsto dal successivo articolo.

È consentita la deroga al principio di equa ripartizione degli incarichi le cui ragioni logico – motivazionali devono essere espressamente illustrate nella determina a contrarre, nei seguenti casi:

- a) quando l'urgenza non imputabile all'Ente non consente indugi;
- b) in caso di litispendenza, continenza, connessione soggettiva ed oggettiva;
- c) in caso di vertenze analoghe, al fine di assicurare, con la conseguente continuità della strategia difensiva, il miglior risultato in termine di efficacia dell'azione difensiva;
- d) in caso di successione di gradi di giudizio, per i quali l'incarico di patrocinio è affidato, in via preferenziale, al professionista già individuato per la causa principale, a meno che lo stesso sia privo dei requisiti per il patrocinio dinanzi alle magistrature superiori.

Non possono essere di norma dati incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi la deliberazione deve essere adeguatamente motivata sotto l'aspetto della necessità e la determinazione dirigenziale deve considerare l'onorario come riferito ad un incarico unico, nei limiti di quanto prevede il D.M. n. 55/2014 o vigente.

ART. 5 CONVENZIONE DISCIPLINANTE L'INCARICO

Il Comune di Squinzano stipula con il professionista prescelto la convenzione disciplinante l'incarico, secondo lo schema tipo allegato alla determinazione di affidamento.

Il mandato professionale si perfeziona con la sottoscrizione della convenzione.

Con l'accettazione dell'incarico, l'avvocato assume ogni responsabilità riferibile alla relativa attività

professionale, impegnandosi a:

- a. trasmettere tempestivamente tutta la documentazione richiesta dagli uffici, necessaria per ottemperare agli obblighi di pubblicazione previsti per legge, secondo la normativa vigente;
- b. osservare le norme vigenti in tema di anticorruzione e a rispettare le clausole del Codice di comportamento del Comune di Squinzano;
- c. aggiornare per iscritto costantemente il Comune di Squinzano sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere, e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché copia degli atti e documenti depositati dalla controparte e, tempestivamente, copia dei provvedimenti giudiziari (l'aggiornamento dovrà avvenire a mezzo posta elettronica certificata);
- d. assicurare la propria disponibilità agli incontri presso la Sede comunale;
- e. dopo l'iniziale disamina della fattispecie e successivamente con riferimento all'andamento del giudizio, comunicare, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 126/2014, la percentuale dell'alea di soccombenza, ai fini della predisposizione del fondo rischi contenzioso e del riaccertamento ordinario dei residui;
- f. fornire parere scritto in ordine a tutti gli aspetti relativi ad un'eventuale chiusura transattiva della vertenza;
- g. notiziare tempestivamente il Comune della necessità di nominare consulenti tecnici di parte, al fine di consentire al Comune di provvedere al conferimento dell'incarico nei termini processualmente previsti;
- h. chiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, la riunione dei giudizi;
- i. segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumenti dei costi, anche processuali;
- l. cooperare, per tutta la durata del giudizio, con la controparte in buona fede e lealtà per tentare di addivenire ad un componimento della lite, ove se ne ravvisino i presupposti, il tutto subordinato all'approvazione dell'Ente nelle forme di legge;
- m. rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei pagamenti ex artt. 3 e 7 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.;
- n. a conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato.

ART. 6 CORRISPETTIVO

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso di cui all'art. 19 quaterdecies, comma 3, del D.L. n. 148/2017 modificato in sede di conversione dalla L. 172/2017, il compenso professionale è determinato tenendo conto dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 o di quelli che successivamente entreranno in vigore, in conformità ai valori minimi dei compensi previsti per ogni singolo scaglione e verrà concordato sulla base di un preventivo di spesa che, prima della determinazione di affidamento, l'avvocato dovrà obbligatoriamente presentare, riportando in modo analitico il compenso per singole fasi, gli oneri e le spese, anche forfettarie nella misura del 15% oltre cpa e iva.

Al professionista sono in ogni caso liquidati i soli compensi dovuti per le fasi del giudizio effettivamente svolte.

Nell'ambito dell'impegno iniziale, su richiesta del professionista, il Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso può autorizzare liquidazioni parziali e anticipate sul saldo preventivato nella misura massima del 30% del preventivo, per le attività effettivamente svolte. E' in ogni caso escluso l'acconto al momento del conferimento dell'incarico, fatte salve eventuali spese vive da anticipare.

I pareri resi in corso di causa e l'attività prestata per la conciliazione e la definizione transattiva della controversia non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato.

In caso di transazione giudiziale il compenso stabilito sarà commisurato all'attività effettivamente svolta.

Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia opportuno o necessario avvalersi di un avvocato

domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato, che provvederà a sua cura e spese al pagamento delle spese di domiciliazione e degli onorari spettanti per l'attività richiesta e posta in essere dal domiciliatario.

Per qualunque tipo di attività suppletiva, nulla verrà versato ad integrazione del corrispettivo stabilito al momento dell'incarico, a meno che la stessa non sia stata dall'Avvocato incaricato preventivamente comunicata per iscritto all'Amministrazione e da questa formalmente autorizzata.

In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

Per i giudizi iniziati ma non compiuti, verrà liquidato il compenso maturato per l'opera svolta dal legale fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Per i giudizi innanzi al giudice amministrativo, nell'ipotesi in cui il ricorrente notifichi motivi aggiunti al ricorso principale per il quale è stato conferito l'incarico, non compete al professionista incaricato alcun compenso ulteriore.

Per i giudizi innanzi al giudice amministrativo, per quanto concerne la fase di merito, il pagamento degli onorari pattuiti al momento del conferimento dell'incarico è subordinato all'effettiva celebrazione della stessa. Pertanto, nulla è dovuto, per detta fase, nel caso di estinzione del giudizio per perenzione.

Non verrà riconosciuto il rimborso, a qualunque titolo, di spese di trasferta.

Qualora il Giudice, a seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente le spese di giudizio, provveda a liquidare una somma, a titolo di compenso professionale, maggiore di quella pattuita in convenzione, tale maggior somma spetta all'Avvocato officiato solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente.

In caso di mancato recupero, al professionista incaricato spetta il compenso previsto in convenzione.

Per detto recupero, si applica quanto previsto dal vigente Regolamento per la riscossione delle entrate comunali, salvo che non sia stata chiesta e autorizzata la distrazione delle spese, ai sensi dell'art.93 c.p.c., avendo, in tal caso, titolo il legale incaricato di procedere autonomamente al recupero delle stesse, restituendo al Comune quanto eventualmente percepito in acconto.

L'Ente provvede al pagamento del professionista incaricato in seguito alla definizione della causa senza necessità che si sia formato il giudicato ed in caso di transazione in corso di causa, in seguito alla attestazione di avvenuta cancellazione della causa dal ruolo ed estinzione del processo.

Preventivamente all'invio della fattura elettronica, è fatto obbligo per il professionista di inviare notula pro forma al Servizio Contenzioso competente che verificherà la congruità della stessa con riferimento a quanto pattuito in occasione dell'incarico.

È, altresì, obbligo preliminare del professionista incaricato, fornire tutti gli elementi necessari ad una corretta procedura di liquidazione, ivi compresa la produzione della certificazione di regolarità contributiva rilasciata dalla cassa previdenziale di appartenenza (DURC).

Il professionista deve aver cura di indicare sulla fattura elettronica, da trasmettere attraverso il Sistema di Interscambio, il CIG (Codice che l'ANAC pretende sia apposto su tutti gli atti relativi a procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto di servizi) riportato nella determinazione dirigenziale di affidamento nonché il numero e la data della predetta determinazione ed il numero del relativo impegno di spesa con quest'ultima assunto.

La liquidazione delle competenze a saldo sarà effettuata, solo previa presentazione di regolare fattura elettronica da parte del professionista, nel termine di 60 giorni dalla presentazione.

ART. 7 PUBBLICITÀ

Al fine di assicurare la massima diffusione, il presente avviso sarà pubblicato all'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale del Comune. L'avviso verrà inoltre comunicato al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

L'Albo Comunale degli Avvocati ed il "registro degli incarichi conferiti" sono pubblici.

Gli incarichi conferiti sono comunicati al Dipartimento della funzione pubblica, a norma dell'art. 53 e ss. del D. Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. (sistema PERLA PA) e pubblicati, ai sensi dell'articolo 15 del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii., sul sito istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente.

ART. 8 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso, per il conferimento di incarichi di patrocinio legale, si rinvia alla normativa vigente in materia, al Regolamento comunale ed al Codice di Deontologia Forense.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e in ottemperanza al decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR", si fa presente che il conferimento dei dati personali al Comune di Squinzano da parte dei legali è necessario per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'affidamento degli incarichi legali a professionisti esterni.

I dati dei quali il Comune di Squinzano entrerà in possesso a seguito delle procedure descritte nel presente avviso verranno trattati, con e senza l'ausilio di mezzi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia solo per fini istituzionali previsti dalla normativa o, in mancanza di disposizioni legislative, previo consenso dell'interessato.

Titolare del Trattamento dei dati è il Comune di Squinzano in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con sede in Squinzano in via Matteotti n. 24.

Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso.

Poiché, in osservanza delle norme in tema di anticorruzione e trasparenza, l'Amministrazione è tenuta a pubblicare alcuni dati personali dei soggetti incaricati (C.V., determinazione di impegno, dichiarazioni rese dal professionista), la richiesta di iscrizione all'Albo di cui al presente avviso vale quale accettazione e consenso a tale trattamento.

Sono garantiti ai legali tutti i diritti previsti dall'art.15 e ss. del Regolamento UE 679/2016 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per ogni comunicazione, ai sensi degli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016, il Titolare del trattamento dei dati mette a disposizione l'indirizzo pec: comunesquinzano@pec.rupar.puglia.it.

Il professionista si impegna a gestire tutti i dati, le notizie e i documenti che saranno messi a sua disposizione dal Comune di Squinzano per lo svolgimento degli incarichi professionali affidatigli, nella più assoluta riservatezza, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza ed in rigorosa applicazione di quanto espressamente disciplinato dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. n. 101/2018 sulla protezione dei dati personali.

Ai sensi della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, si rende noto che il responsabile del

procedimento è la dott.ssa Antonietta Dell'Anna, Responsabile del Settore Affari Generali e Contenzioso.

Per ogni eventuale informazioni in ordine al presente avviso, gli interessati potranno contattare il suddetto Responsabile tramite mail: dellanna.antonietta@comune.squinzano.le.it.

Squinzano, 30/09/2021

Il Responsabile del Settore
dott.ssa Antonietta Dell'Anna
firma autografa omessa
ai sensi dell' art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI

- ✓ Regolamento per la gestione del contenzioso e per il conferimento di incarichi professionali a legali esterni per la rappresentanza e la difesa giudiziale, l'assistenza legale stragiudiziale e la consulenza legale, approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del C.C. n. 120 del 02/09/2021
- ✓ Codice di comportamento del Comune di Squinzano approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 31/12/2013 e ss.mm.ii.
- ✓ Decreto del Ministero della giustizia 22 settembre 2016 "Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato".